

IVA

Il regime speciale Iva per le attività di spettacolo

di **Giulio Benedetti**

La normativa Iva relativa alle **attività di spettacolo** è contenuta nell'[articolo 74-quater D.P.R. 633/1972](#), oltre che nella [Tabella C](#) allegata allo stesso decreto.

In particolare tale Tabella individua **quali attività sono definibili “spettacolistiche”**.

L'elenco dettagliato comprende: **spettacoli cinematografici, spettacoli sportivi, esecuzioni musicali, spettacoli teatrali, mostre e fiere, esposizioni scientifiche**, servizi in locali con **radiodiffusioni e diffusioni radiotelevisive**.

Tali attività sono **soggette alle regole ordinarie di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto**, potendo tuttavia applicare le **specifiche regole** previste dai [commi 5 e 6 dell'articolo 74 quater D.P.R. 633/1972](#) e cioè le disposizioni relative:

- ai soggetti che effettuano **spettacoli viaggianti**,
- ai soggetti che hanno un **volume d'affari ridotto** (in particolare inferiore ad euro 25.822,84)
- agli **enti non commerciali** che applicano il regime agevolato di cui alla Legge 398/1991.

Le regole ordinarie Iva

Le attività spettacolistiche che seguono le **regole ordinarie Iva** devono rispettare, oltre gli ordinari obblighi Iva, alcuni **obblighi specifici**, quali:

- certificare i corrispettivi mediante rilascio di **titoli di accesso** emessi da appositi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate,
- emettere un **documento riepilogativo** giornaliero e mensile degli incassi,
- connettere la biglietteria direttamente al **sistema centrale gestito dal Ministero delle Finanze**, o trasmetterne i relativi dati alla **SIAE**.

Nel dettaglio, **la gestione dei misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate** presenta particolarità specifiche, in quanto tali apparecchi dovranno emettere, oltre al titolo di accesso, anche:

- un **documento riepilogativo giornaliero** (che riepiloga l'incasso distinto per ogni evento con indicazione dell'imponibile, dell'imposta con le relative aliquote, degli

- ingressi a pagamento e degli abbonamenti),
- un **giornale di fondo** (che contiene le informazioni previste per i normali registratori di cassa),
 - un **documento riepilogativo mensile**.

La trasmissione dei dati generati dai **misuratori fiscali** dovrà poi essere effettuata alla **SIAE** con invio di un **riepilogo giornaliero** e di un **riepilogo mensile** (entrambi entro il 5° giorno non festivo successivo a quello cui si riferiscono), a meno che gli apparecchi non siano connessi al **sistema centrale** gestito dal Ministero.

Le semplificazioni

Coloro che invece possono rientrare tra i soggetti indicati ai [commi 5 e 6 dell'articolo 74 quater D.P.R. 633/1972](#) godono di **semplificazioni Iva e contabili**, e possono accedere al **regime speciale Iva per le attività di spettacolo**.

I **soggetti minori** (cioè coloro che hanno realizzato un **volume d'affari inferiore a 25.822,84 euro**) possono infatti determinare l'imponibile Iva dei corrispettivi nella misura del 50% degli importi riscossi, fatta salva la possibilità di applicare l'Iva con i **metodi ordinari**.

In caso di applicazione del **regime forfettario**, l'Iva sugli acquisti risulta **indetraibile**, mentre se il soggetto svolge anche altre attività oltre a quelle di cui alla [Tabella C D.P.R. 633/1972](#) è obbligatoria l'adozione della **contabilità separata** ex [articolo 36, comma 4, D.P.R. 633/1972](#).

Le suddette agevolazioni spettano anche ai soggetti che effettuano **spettacoli viaggianti**, ma per loro è possibile beneficiare delle semplificazioni **indipendentemente dal volume d'affari conseguito**.

Ulteriore semplificazione, riservata ai soggetti di dimensioni minori, è rappresentata dall'esonero da alcuni obblighi contabili per coloro che hanno realizzato un **volume d'affari inferiore a 50.000,00 euro**.

Tali soggetti, infatti:

- possono certificare i corrispettivi mediante **rilascio di ricevuta fiscale o scontrino** manuale o prestampato,
- sono **esonerati dall'annotazione dei corrispettivi**, dalle liquidazioni e dai versamenti periodici,
- sono **esonerati dall'annotazione nel registro Iva acquisti** delle fatture ricevute,
- provvedono al **versamento dell'Iva con cadenza annuale**.

I dettagli relativi all'applicazione e al calcolo dell'Iva per le attività di spettacolo verranno approfonditi durante il **seguente seminario di specializzazione**:

